

***Fondazione Istituto Tecnico Superiore per il Made in Italy
Leonardo Academy***

REGOLAMENTO DELLA FONDAZIONE

Approvato dal Consiglio di Indirizzo con Delibera N. 01 Del 13/06/2022



Articolo 1 – Applicazione

Il presente Regolamento – adottato ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, dal Consiglio di Indirizzo su proposta della Giunta Esecutiva – stabilisce le norme di funzionamento della Fondazione. Eventuali modifiche ed integrazioni del Regolamento sono adottate dal Consiglio di Indirizzo, sempre su proposta della Giunta Esecutiva, in conformità alle vigenti norme statutarie.

Articolo 2 – Sede

La Fondazione ha la propria sede legale in Bergamo, in Moroni 255, presso Centro Studi Superiori Srl e può avere sedi operative anche presso altre località.

Articolo 3 – Modifiche statutarie

L’attuale struttura organizzativa della Fondazione, nonché la composizione numerica del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Tecnico Scientifico potrà essere modificata su decisione del Consiglio di Indirizzo, a maggioranza dei presenti, in conformità con le previsioni statutarie.

Il Consiglio di Indirizzo, a maggioranza assoluta, potrà apportare modifiche statutarie che non incidano sugli elementi essenziali della Fondazione quali la sua natura ed il perseguimento del suo scopo, come previsto da Statuto all’art. 10.

Articolo 4 – Membri della Fondazione

Ai sensi dello Statuto i membri della Fondazione si distinguono in Fondatori e in Partecipanti.

Al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento sono membri Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto come tali l’atto costitutivo della Fondazione.

Visti il consistente numero e l’ampia rappresentatività dei Fondatori sopra considerati, l’ingresso di nuovi Fondatori, a seguito di delibera a maggioranza assoluta del Consiglio di Indirizzo, deve ritenersi come fatto eccezionale, debitamente motivato nella rilevanza del contributo apportato dal soggetto candidato al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- a) con conferimenti in denaro *una tantum* in misura non inferiore a quella stabilita dal presente Regolamento come segue:
 - i. Istituti scolastici euro 100,00
 - ii. Istituti di ricerca scientifica-tecnologica euro 1.000,00
 - iii. Università euro 1.000,00
 - iv. Enti pubblici euro 1.000,00
 - v. Enti di formazione accreditati sez. A euro 1.000,00
 - vi. Imprese ed altri enti euro 5.000,00
- b) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- c) con attività professionali di particolare rilievo.

Per quanto riguarda i precedenti punti b) e c), salvo specifica deroga deliberata dal Consiglio di indirizzo in sede di attribuzione della qualifica di Partecipante, i contributi dovranno corrispondere a una valorizzazione di mercato, comprovata da elementi certi, non inferiore a quanto stabilito per il punto a).

Articolo 5 – Procedura per le nuove ammissioni

Tutti gli aspiranti partecipanti dovranno provvedere ad inviare apposita domanda di partecipazione da rivolgere al Presidente della Fondazione presso la sede legale della stessa. Saranno messi a disposizione degli aspiranti partecipanti il facsimile della domanda, lo Statuto della Fondazione ed il Regolamento vigente.

La domanda di ammissione, corredata da un parere obbligatorio non vincolante espresso dalla Giunta Esecutiva, verrà valutata dal Consiglio di Indirizzo, che provvederà ad effettuare la nomina dei Partecipanti in conformità alle regole statutarie ed ai criteri stabiliti nel presente Regolamento.

Articolo 6 – Gli organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione previsti dall'Atto costitutivo e dallo Statuto sono:

- Il Consiglio di Indirizzo
- La Giunta Esecutiva
- Il Presidente
- Il Comitato tecnico-scientifico
- L'Assemblea di partecipazione
- Il Revisore dei Conti.

Fatto salvo per l'Assemblea di partecipazione, la cui durata coincide con quella della Fondazione, gli altri organi della Fondazione restano in carica per un triennio e così fino all'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'ultimo anno di mandato.

Articolo 7 – Presidente

Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Indirizzo, nel suo seno, a maggioranza assoluta. Al Presidente della Fondazione spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 8 – Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è l'organo competente alla definizione delle strategie organizzative e funzionali della Fondazione. Ad esso spettano i poteri decisionali in ordine ai profili soggettivi (eventuale allargamento del partenariato o esclusione da questo), ai profili oggettivi (eventuali modifiche statutarie, disciplina regolamentare, strutturazione del Comitato Tecnico scientifico) ed ai profili funzionali concernenti gli atti essenziali alla vita ed al raggiungimento degli scopi della fondazione (deliberazione del piano triennale di attività, approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, deliberazioni in ordine al patrimonio, nomina di due componenti della Giunta Esecutiva compreso il Presidente della Fondazione).

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno.

Il Presidente può convocare il Consiglio quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei membri della Giunta Esecutiva o del Consiglio di Indirizzo.

Si può scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti metodi (alternativamente o cumulativamente):

- i. lettera inviata a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;
- ii. lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per la riunione, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- iii. messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.

Le convocazioni sono valide se fatte almeno 8 (otto) giorni di calendario prima della data dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, se fatte almeno 3 (tre) giorni di calendario prima dell'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Indirizzo si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti e, per dichiarazione del Presidente, tutti gli intervenuti siano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Salvo che la legge e/o lo statuto non prevedano diversamente per singole materie:

- le riunioni del Consiglio di Indirizzo, presiedute dal Presidente, sono validamente costituite se è presente, personalmente o a mezzo audio/ videoconferenza, almeno un terzo dei membri che lo costituiscono. In caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute da un membro del Consiglio designato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- le decisioni del Consiglio di Indirizzo si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione, se presente.

Su proposta del Presidente, e con il consenso della maggioranza dei consiglieri presenti, possono partecipare alle riunioni del Consiglio anche soggetti non membri dello stesso.

Le deliberazioni del Consiglio dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente della seduta e dal segretario, scelto dal Presidente della seduta anche tra persone estranee al Consiglio. Nei casi

previsti dalla legge e/o dallo statuto o quando ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale sarà redatto da notaio.

Il verbale deve essere redatto nei tempi tecnici necessari e, salvo che non vi siano obblighi di deposito o pubblicazione, verrà approvato entro e non oltre la data della seduta immediatamente successiva. È comunque ritenuto approvato il verbale in assenza di osservazioni alla bozza visionata da parte dei Consiglieri presenti alla seduta a cui esso si riferisce.

In caso di decadenza, revoca, dimissioni o grave impedimento di un membro del Consiglio di Indirizzo, il Presidente dovrà richiedere al soggetto Fondatore di cui il membro era espressione, di indicare un altro suo rappresentante.

Articolo 9 – Giunta Esecutiva

Sono membri di diritto della Giunta Esecutiva il Dirigente Scolastico pro tempore di Centro Studi Superiori Srl ed un rappresentante del Comune di Boltiere.

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno.

Il Presidente può convocare la Giunta quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.

Si può scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti metodi (alternativamente o cumulativamente):

- i. lettera inviata a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- ii. lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per la riunione, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- iii. messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.

Le convocazioni si riterranno valide se fatte almeno 6 (sei) giorni di calendario prima della data dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, se fatte almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. In mancanza delle formalità suddette, la Giunta si reputerà regolarmente costituita quando saranno presenti tutti i suoi componenti e, per dichiarazione del Presidente, tutti gli intervenuti risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Le riunioni della Giunta possono svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite se è presente,

personalmente o a mezzo audio/videoconferenza, almeno la maggioranza dei membri che la costituiscono.

In caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute da un membro della Giunta designato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Salvo che la legge e/o lo statuto non prevedano diversamente, le decisioni della Giunta si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione, se presente. In caso di assenza del Presidente e parità dei voti la determinazione verrà rinviata ad una nuova seduta.

Su proposta del Presidente, e con il consenso della maggioranza dei membri presenti, possono partecipare alle riunioni della Giunta anche soggetti non membri dello stesso.

Le deliberazioni della Giunta dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente della seduta e dal segretario, scelto dal Presidente della seduta anche tra persone estranee alla stessa.

Il verbale deve essere redatto nei tempi tecnici necessari e, salvo che non vi siano obblighi di deposito o pubblicazione, verrà approvato entro e non oltre la data della seduta immediatamente successiva. È

comunque ritenuto approvato il verbale in assenza di osservazioni alla bozza visionata da parte dei membri della Giunta presenti alla seduta a cui esso si riferisce.

In caso di decadenza, revoca, dimissioni o grave impedimento di un membro della Giunta alla sua sostituzione dovrà provvedersi secondo quanto previsto dallo statuto in tema di nomine.

La Giunta Esecutiva provvede al funzionamento della Fondazione, sulla base delle indicazioni previste del Consiglio di indirizzo e ferme in ogni caso le competenze riservate dalla legge e dallo statuto agli altri organi. Potrà svolgere funzioni sia direttamente che per il tramite di collaboratori esterni o interni opportunamente incaricati. La Giunta Esecutiva potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo compiendo, a tal fine, tutti gli atti necessari;
- b) assicurare la gestione organizzativa, economica ed operativa relativamente al funzionamento delle sedi/centri ed allo svolgimento delle attività, dei programmi, progetti, servizi del sistema di formazione, anche attraverso la responsabilità della scelta dei docenti;
- c) sovrintendere, nell'ambito delle direttive degli organi della Fondazione, all'esecuzione della gestione contabile, fiscale ed economica, finanziaria, rendicontativa, ed all'amministrazione delle risorse umane, nonché al corretto espletamento degli obblighi previsti dalle norme fiscali e tributarie, in genere;

Articolo 10 – Assemblea di Partecipazione

L'Assemblea si riunisce almeno 2 (due) volta all'anno.

Il Presidente può convocare l'Assemblea quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Fondatori.

Si può scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti metodi (alternativamente o cumulativamente):

- i. lettera inviata a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- ii. lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per la riunione, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- iii. messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.

Le convocazioni si riterranno valide se fatte almeno 8 (otto) giorni di calendario prima della data dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. Le Assemblee possono svolgersi anche fuori dalla sede legale, purché in Italia.

Possono partecipare all'assemblea:

- in caso di enti, società e persone giuridiche in genere: i legali rappresentanti pro tempore ovvero la persona indicata in apposita delega rilasciata dal legale rappresentante dell'ente;
- in caso di persone fisiche: il soggetto stesso ovvero la persona indicata in apposita delega;
- in caso di soci fondatori non costituisce conflitto di interesse la delega a soggetti membri di altri organi della Fondazione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Fondatori e Partecipanti della Fondazione.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti intervenuti sia personalmente che a mezzo delega. Ogni intervenuto avente diritto al voto ha diritto ad un solo voto.

Delle adunanze dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un membro che, per quell'adunanza, è stato designato segretario. Il verbale deve essere redatto nei tempi tecnici necessari e sarà ritenuto approvato in assenza di osservazioni alla bozza visionata da parte dei membri presenti alla seduta a cui esso si riferisce.

Articolo 11 – Competenza residuale

L'organo a competenza generale e residuale della Fondazione è la Giunta Esecutiva, che delibera su tutte le materie che non risultano assegnate ad altro organo dallo Statuto.

Articolo 12 – Domicilio

Il domicilio legale, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi per ogni rapporto con la Fondazione è quello risultante dall'atto costitutivo successivamente, comunicati formalmente alla Fondazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che consenta di avere la prova di ricevimento. Sarà onere dell'interessato comunicare alla Fondazione ogni cambiamento dei propri dati.

Articolo 13 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le clausole statutarie e la disciplina civilistica.

Articolo 14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.